BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
02.07.2025 09:14:24 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
02.07.2025 16:09:42 CEST

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025
292/2025/R/EEL

AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 19/25, DEL TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (TISSPC). MODIFICA DELLA DEFINIZIONE DI SSPC

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1346ª riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, come convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2023, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 573/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2022/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, ha definito le disposizioni regolatorie relative alle configurazioni per l'autoconsumo definite Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC);
- il decreto legislativo 210/21, con cui è stata recepita la direttiva 2019/944, agli articoli da 14 a 17, ha introdotto disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini;
- il decreto legislativo 210/21, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, all'articolo 16 ha introdotto una nuova definizione di SSPC, dando mandato all'Autorità di aggiornare la propria regolazione in materia (il TISSPC secondo la versione vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21);
- successivamente, l'Autorità, con la deliberazione 573/2022/R/eel, ha aggiornato il TISSPC al fine di introdurre la nuova definizione di SSPC di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 210/21, raccordandola con le disposizioni regolatorie già previste dal medesimo TISSPC;
- la definizione di SSPC introdotta dal decreto legislativo 210/21 e recepita dal TISSPC:
  - prevede che il SSPC è "*il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad un'unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo, al netto dei soli collegamenti elettrici, devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo. I collegamenti elettrici tra i diversi elementi del SSPC e tra il SSPC e la rete elettrica possono insistere in aree nella semplice disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo*";
  - trova applicazione per le configurazioni realizzabili e connettibili a decorrere dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19/25 (inserito nel medesimo decreto-legge in sede di conversione in legge) prevede che "*Al fine di incrementare il livello*

di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse"."; tale articolo trova applicazione dal 30 aprile 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60;

- quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19/25 comporta la possibilità che in un SSPC possano essere presenti contemporaneamente più produttori, qualora persone giuridiche, senza più la necessità che tali produttori appartengano al medesimo gruppo societario (come invece previsto dalla definizione precedentemente vigente).

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare la definizione di SSPC prevista dal TISSPC al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19/25;
- sia opportuno modificare il TISSPC al fine di aggiornare i riferimenti ai provvedimenti dell'Autorità che sono entrati in vigore successivamente al medesimo;
- non sia necessario sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato

DELIBERA

1. il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è modificato nei seguenti punti:
   - all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn), le parole "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite con le seguenti parole: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse";
   - all'articolo 1, comma 1.1, lettera qq), le parole "utente del dispacciamento" sono sostituite con la seguente parola: "BRP";
   - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ss) è sostituita con la seguente lettera: "
     ss) **BRP** è il responsabile del bilanciamento – Balance Responsible Party di cui al TIDE;";
   - all'articolo 1, comma 1.1, lettera zz), le parole "Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel" sono sostituite con le seguenti parole: "Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel";

- all’articolo 1, comma 1.1, lettera ccc), le parole “Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” sono sostituite con le seguenti parole: “Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel”;
- all’articolo 1, comma 1.1, la lettera eee) è sostituita con la seguente lettera: “
  eee) **TIQC o Regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura**: Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel;”;
- all’articolo 1, comma 1.1, lettera fff), le parole “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08” sono sostituite con le seguenti parole: “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com”;
- all’articolo 1, comma 1.1, lettera iii), le parole “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel” sono sostituite con le seguenti parole: “Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel”;
- all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera ooo) sono aggiunte le seguenti lettere: “
  ppp) **ROTE o Regolazione output-based del servizio di trasmissione**: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/eel;
  qqq) **RTTE o Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica**: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel;
  rrr) **TIDE o Testo Integrato Dispacciamento Elettrico**: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel;
  sss) **TIQD o Regolazione output-based del servizio di distribuzione**: Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel.”;
- all’articolo 3, comma 3.1, lettera d), le parole “dal TIQE 2016-2023 e dalla deliberazione 653/2015/R/eel” sono sostituite con le seguenti parole: “dal TIQC, dal TIDD, dal ROTE e dal RTTE”;
- all’articolo 3, comma 3.1, lettera g), le parole “dall’Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10” sono sostituite con le seguenti parole: “dall’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com”;
- all’articolo 3, comma 3.1, lettera h), le parole “dall’Allegato A alla deliberazione 111/06” sono sostituite con le seguenti parole: “dal TIDE”;
- all’articolo 3, comma 3.1, lettera k), le parole “di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07” sono soppresse;
- all’articolo 3, comma 3.1, lettera o), le parole “dall’Allegato A alla deliberazione 144/07” sono sostituite con le seguenti parole: “dall’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com”;

- all’articolo 9, comma 9.2, le parole “dall’articolo 10 del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “dall’articolo 30 del TIT”;
- all’articolo 9, comma 9.8, le parole “alla Parte II, Titolo 4, del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “al Titolo VI del TIT”;
- all’articolo 11, commi 11.1 e 11.2, le parole “dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dall’articolo 2 del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “dal TIDE e dal TIT”;
- alla rubrica dell’articolo 13 le parole “del TIQE 2016-2023” sono sostituite dalle seguenti parole: “del TIQD”;
- all’articolo 13, comma 13.1, le parole “dell’Articolo 56 del TIQE 2016-2023” sono sostituite con le seguenti parole: “dell’articolo 47 del TIQD”;
- all’articolo 14, comma 14.1, le parole “all’Allegato A alla deliberazione 111/06” sono sostituite con le seguenti parole: “al TIDE”;

2. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo come modificato con la presente deliberazione, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini